



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE

CANC. CIVILE
REG. n. 554/13
A. C. n. 2462/05
Grael. 2408/13
Repert. 820/13

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Anna Maria Raschellà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2462 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2005, vertente

TRA

IACOI SALVATORE (c.f. CIA SVT 53P01 E678V), rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Antonio Campilongo del Foro di Rossano ed elettivamente domiciliato in Soverato al Corso Umberto I, 264, presso lo studio dell'Avv.

ATTORE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domicilia per legge;

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10 gennaio 2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2005, l'attore Iacoi Salvatore conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "a) *Accertare e dichiarare che l'Ispettore Capo Iacoi Salvatore è stato sottoposto ad un ingiusto iter disciplinare, subendo un evidente danno alla professionalità, con il diniego della croce d'argento per anzianità di servizio e con la riduzione delle note caratteristiche di un punto, inquadrabile nella categoria del danno esistenziale;* b) *Dichiarare che il Ministero convenuto ha omesso, in violazione del diritto di difesa e dell'immagine professionale e pubblica del dipendente (artt. 2043, 2059 e 2087 c.c.) di dare pari divulgazione del provvedimento emesso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima del 24 novembre*

gef

2004, n. Sezione 7813/04, con il quale, ha annullato la sanzione disciplinare inflitta all'attore; c) Condannare il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro – tempore, ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'Ispettore Capo Iacoi Salvatore nella misura di € 250.000,00 dal momento che l'offesa della personalità morale del dipendente, il danno biologico, il danno professionale, il danno all'immagine e il danno patrimoniale attuata dal Ministero dell'Interno direttamente o da un suo esposto, è fonte di obbligazione risarcitoria per responsabilità sia aquiliana, sia contrattuale che extracontrattuale. Nel caso in cui il danno non risulti con precisione nel suo ammontare, si chiede sin da ora che venga valutato dall'Ill.mo Sig. Giudice ex art. 1226 c.c. secondo equità".

A tal fine premetteva:

- che egli era dipendente del Ministero dell'Interno, impiegato presso la Questura di Cosenza con l'incarico di Ispettore Capo della Polizia di Stato;
- che nella qualità, egli aveva espletato la propria attività lavorativa con devozione, diligenza e dedizione, guadagnandosi la stima dei colleghi e del Ministero convenuto che ne premiava le capacità umane e lavorative con lodi, diploma di benemerente e premi in denaro;
- che, tuttavia, a far data dal 28 dicembre 1999, data in cui si era conclusa una complessa e difficile azione investigativa che portava all'arresto di 21 persone per associazione a delinquere di stampo mafioso, il Dirigente del Commissariato di P.S. di _____ dott. _____, poneva in essere una serie di comportamenti preclusivi ed intollerabili a danno dell'attore;
- che l'ostilità del predetto dirigente nei confronti dell'attore si era maggiormente acuita allo spirare dell'anno 2002, quando egli attore, nel rispetto delle proprie funzioni e previa comunicazione al Questore di _____, presentava una C.N.R. presso la Procura della Repubblica di _____ contro il dott. _____, per falso ideologico;
- che con provvedimento del 12 dicembre 2002 l'Ufficio del Personale della Questura di _____ disponeva, d'ufficio e con effetto immediato, l'invio in missione dell'attore Iacoi Salvatore dal Commissariato di P.S. di _____ alla Questura di _____, per novanta giorni;
- che il dott. _____, con nota del 17 dicembre 2002, invitava l'attore, ancora in forza presso il Commissariato di _____, a voler "... nel più breve tempo possibile a ritirare gli effetti personali lasciati nell'Ufficio occupato presso questo Commissariato e di voler rendere accessibili il personal computer e tutti gli arredi ...", così volutamente confondendo l'istituto della missione con quello del trasferimento;

Dej

- che l'attore rendeva tempestivamente edotta la Questura di [redacted] dell'iniziativa del dott. [redacted];
- che in data 31 dicembre 2002 egli attore, recatosi presso il Commissariato di [redacted], constatava che il suo ufficio era stato rimosso dal dott. [redacted], il quale aveva dato ordine che tutti gli oggetti personali dell'Ispettore Iacoi venissero stipati in un armadio e che venisse redatto un verbale di inventario;
- che nella stessa occasione, il dott. [redacted] invitava l'attore ad "... andare via dal commissariato e di non venirci mai più tu sei stato trasferito a [redacted] ed è lì che devi andare. Questo non è più il tuo ufficio";
- che con nota del 31 dicembre 2002, depositata presso la Questura di [redacted] in data 8 gennaio 2003, il dott. [redacted] comunicava al Questore di Cosenza "contestazione di infrazione disciplinare a danno dell'Ispettore Capo Iacoi Salvatore";
- che conseguentemente, il Questore di Cosenza infliggeva all'attore "... la sanzione disciplinare della pena di 1/30 ... omissis ... mancanza commessa il 31.12.2002 ...";
- che avverso la sanzione disciplinare egli proponeva ricorso al Capo della Polizia e, a seguito del rigetto del ricorso, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, accolto in data 24 novembre 2004, con contestuale annullamento della sanzione;
- che egli, a cagione delle ingiuste angherie perpetuate nei suoi confronti dal dott. [redacted], dell'angosciante iter disciplinare e della sanzione ingiustamente inflitta, pativa un grave disagio psico-fisico, con conseguenti ripercussioni nell'ambito lavorativo e familiare;
- che egli subiva ripercussioni anche sul piano patrimoniale e professionale giacché il Ministero dell'Interno, con decreto del 14 dicembre 2004, gli negava il conferimento della croce d'argento per anzianità di servizio, nonché, nel redigere le note caratteristiche dell'Ispettore Iacoi, le riduceva di un punto, omettendo, altresì, di depennare dal foglio matricolare del dipendente Iacoi la sanzione disciplinare annullata e di dare adeguata divulgazione a terzi dell'avvenuto annullamento.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.

Acquisita la documentazione acquisita al processo dalle parti ed espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore, la causa,

dep

all'udienza dell'8 febbraio 2011, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e memoria di replica.

Con ordinanza 22 agosto-8 settembre 2011, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di richiedere a parte attrice chiarimenti in ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Indi, all'udienza del 10 gennaio 2012, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo, formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro nell'interesse del Ministero dell'Interno convenuto.

Invero, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora – come nel caso di specie – il dipendente faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, lamentando la lesione dell'integrità psico-fisica a cagione del comportamento vessatorio di colleghi e superiori e chiedendo il risarcimento del danno biologico, che, secondo la Corte Costituzionale (sent. 14 luglio 1986, n. 184) trova la sua disciplina nell'art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 32 Cost..

Nel merito, la domanda attrice è fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.

Invero, l'art. 2043 cod. civ. dispone che *"qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*. La norma enuncia dunque il principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo obbliga l'autore della lesione a risarcire le conseguenze negative, patrimoniali e non patrimoniali, che dalla medesima sono derivate.

In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, sul preteso danneggiato incombe l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.

Ed infatti, in tema di inadempimento dell'obbligazione, grava sul preteso creditore, il quale chieda la condanna del debitore inadempiente, l'onere di provare, ex art. 2697 cod. civ., la fonte della obbligazione, ossia la fattispecie dalla quale è scaturito il rapporto giuridico obbligatorio, e ciò sia nel caso in cui il creditore faccia valere la responsabilità contrattuale del preteso debitore, sia in quello in cui faccia valere la responsabilità extracontrattuale dello stesso. Il

creditore, in particolare, deve, nel primo caso, provare la esistenza del contratto o, comunque, del negozio giuridico o della disposizione normativa da cui è derivata la obbligazione della quale lamenta l'inadempimento; mentre, nella seconda ipotesi, lo stesso deve dimostrare il comportamento lesivo doloso o colposo, nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi, compiuto dal danneggiante in violazione dell'art. 2043 cod. civ. Al contrario, sul debitore grava, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.

Nel caso concreto, si osserva che gli elementi di fatto dai quali il ricorrente deduce potersi rilevare gli estremi del comportamento vessatorio posto in essere ai suoi danni sono riconducibili sostanzialmente a due ordini di tipologie: a) i comportamenti vessatori e denigratori posti in essere nei suoi confronti dal dirigente del Commissariato di Rossano; b) l'adozione della sanzione disciplinare adottata nei suoi confronti dal Questore di Cosenza, poi annullata in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Quanto al primo aspetto, ossia il delineato quadro vessatorio posto in essere da superiori nell'ambiente di lavoro, deve rilevarsi che i comportamenti denigratori sono stati individuati dall'attore nella nota del 17 dicembre 2002 con la quale il Vice Questore aggiunto del Commissariato di Rossano, dott. [redacted], a seguito del provvedimento del 12 dicembre 2002 con il quale l'Ufficio del Personale della Questura di Cosenza disponeva, d'ufficio e con effetto immediato, l'invio in missione dell'attore Iacoi Salvatore dal Commissariato di P.S. di Rossano alla Questura di Cosenza, per novanta giorni, invitava l'attore, ancora in forza presso il Commissariato di Rossano, a voler "... nel più breve tempo possibile a ritirare gli effetti personali lasciati nell'Ufficio occupato presso questo Commissariato e di voler rendere accessibili il personal computer e tutti gli arredi ..."; nell'averlo privato del suo ufficio presso il Commissariato di Rossano, con l'ordine che tutti gli oggetti personali dell'Ispettore Iacoi venissero stipati in un armadio e che venisse redatto un verbale di inventario; nell'aver invitato l'attore ad "... andare via dal commissariato e di non venirci mai più tu sei stato trasferito a Cosenza ed è lì che devi andare. Questo non è più il tuo ufficio". Orbene, non appare, che questi comportamenti possano integrare un atteggiamento denigratorio o persecutorio da parte del datore di lavoro, trattandosi di vicende che appaiono piuttosto riconducibili al rapporto intercorrente fra l'Ispettore Iacoi ed il suo dirigente, dott. [redacted], rapporto a dire dello stesso attore connotato da tensioni già a far data dal dicembre 1999 e definitivamente compromesso dalla C.N.R. per falso ideologico a carico del dott.

presentata presso la Procura della Repubblica di Rossano dall'Ispettore Iacoi.

Quanto al secondo ordine di considerazioni su cui parte ricorrente incentra la pretesa di illecito aquiliano, ossia il provvedimento sanzionatorio adottato dal Questore di Cosenza il 3 febbraio 2003, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 ai sensi dell'art. 4, n. 1 in relazione all'art. 3 n. 3 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 provvedimento, poi, annullato dal Presidente della Repubblica in sede di ricorso straordinario con provvedimento del 19 settembre 2005, essa costituisce indice del comportamento persecutorio dell'amministrazione, la quale, malgrado l'annullamento del provvedimento *de quo*, ha perpetuato la propria condotta vessatoria nei confronti del dipendente, negandogli il conferimento della croce d'argento per anzianità di servizio, nonché, riducendo di un punto le note caratteristiche dell'Ispettore Iacoi, ed omettendo di depennare dal foglio matricolare del dipendente la sanzione disciplinare annullata e di dare adeguata divulgazione a terzi dell'avvenuto annullamento.

Tale illegittimo comportamento posto in essere dall'Amministrazione convenuta quanto meno colposamente, e cioè malgrado la conoscenza del provvedimento adottato dal Presidente della Repubblica, si è risolto in un illecito che per le gravi ripercussioni che ha avuto sul diritto alla salute dell'attore (c.d. danno ingiusto) appare meritevole di risarcimento.

Di conseguenza, l'attore deve essere risarcito a titolo di danno biologico, ossia per la menomazione della integrità psicofisica della persona in sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

Orbene, dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che l'attore è affetto da

... Tale patologia è insorta da Febbraio 2003 e appare a tutt'oggi presente ...

(secondo la classificazione DSM – IV- TR) ... i sintomi insorti e presenti dal 2003 ... Tali sintomi sono in risposta ad un fattore stressante anche esso cronico, poiché identificabile nella vicenda lavorativa nata nel Dicembre 2002 e che ha visto il suo svilupparsi attraverso l'avvio del procedimento disciplinare e giudiziario conclusosi a livello penale solo nel Settembre 2009".

Dette patologie sono state ritenute dal consulente tecnico d'ufficio - a seguito di un'indagine completa ed esaustiva giacché immune da vizi e lacune – compatibili con il procedimento disciplinare a cui è stato ingiustamente sottoposto l'Ispettore Iacoi e, più in generale, con le tensioni vissute sul luogo di lavoro. Infatti, come precisato dal c.t.u. *"... il sig. Iacoi, pur presentando caratteristiche di personalità e strategie di coping più suscettibili alle tensioni della vita quotidiana, possedeva antecedentemente ai fatti accaduti un buon equilibrio psichico e fisico. La tipologia (e la relativa valenza) dell'evento stressante ha giocato un ruolo determinante nello scatenare la risposta psicofisica disadattativa, fino ad allora non evidenziatasi"*.

La sofferenza patita dall'attore a cagione di un procedimento disciplinare illegittimo è stata tanto più forte perché dallo stesso vissuta come ingiusta proprio in ragione del suo attaccamento al lavoro. In effetti, come emerso in sede di colloqui con il c.t.u., l'Ispettore Iacoi ha vissuto con profondo dolore la vicenda che lo ha interessato, nutrendo una *"profonda delusione nei confronti del Ministero dell'Interno poiché era da questi che avrebbe voluto ricevere un riconoscimento e probabilmente resterà in lui sempre il dolore di essere stato considerato negativamente ed in modo ingiusto dall'Istituzione per cui lavora ed in cui credeva"* (cfr. pag. 23 dell'elaborato di c.t.u.). Delusione tanto più forte in quanto, da quanto emerso nel corso dei colloqui clinici, dai test somministrati e dalla documentazione in atti, l'Ispettore Iacoi *"... non ha solamente un "forte attaccamento al lavoro", ma **il fulcro essenziale dell'identità stessa del sig. Iacoi si esplica proprio nella sfera lavorativa: lui è, per prima cosa, "l'Ispettore capo della Polizia di Stato Salvatore Iacoi"*** (cfr. pag. 28 dell'elaborato di c.t.u.). Alla luce di quanto detto finora, *"ben si comprende il livello di stress che, quello che per molti appare come un semplice "provvedimento disciplinare", può generare in un soggetto quale il sig. Iacoi"* (cfr. pag. 28 dell'elaborato di c.t.u.) e ciò soprattutto ove si consideri l'ambiente lavorativo in cui la vicenda *de qua* si è svolta, ambiente caratterizzato da un radicato attaccamento a valori quali la disciplina e il rispetto, così che anche una nota di demerito può assumere un significato negativo sia per la carriera che per la stima e la considerazione di cui il singolo gode nell'ambiente di lavoro.

Per la liquidazione del danno biologico, accertato e quantificato, quindi, in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, appare opportuno l'utilizzo del c.d. sistema tabellare, elaborato dalla giurisprudenza di merito ed avallato da numerose pronunce della Suprema Corte, il quale appare il metodo più idoneo ad attuare il suggerimento, contenuto nella sentenza n. 186/86 della Corte

Costituzionale, di adottare un sistema per un verso il più possibile uniforme e per altro verso adeguabile alle peculiarità del caso concreto. Il sistema tabellare impone la necessità di stabilire il valore del punto base, ossia dell'unità percentuale in base alla quale computare gli altri, e di definire i criteri di progressione del valore del punto percentuale in funzione dell'aggravarsi della patologia; nel contempo la valutazione va estesa all'età del danneggiato, poiché, se da un lato in un soggetto anziano minori e diversi sono i meccanismi di adattamento alla menomazione, dall'altro la stessa, in un soggetto giovane, ha una maggiore incidenza in ragione della durata dell'aspettativa di vita e delle preclusioni che ne comporta.

La Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) ha inoltre precisato che definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, ossia non degenerata in una patologia, posto che, in quest'ultimo caso, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Spetterà pertanto al giudice, qualora si avvalga delle tabelle procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Venendo, quindi, alle operazioni di quantificazione, la stessa può essere equitativamente effettuata con riferimento ai valori indicati nelle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che – come precisato dalla Suprema corte, sez. III, con la recente sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 – possono essere ritenute *"quelle statisticamente maggiormente testate e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della cd. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale"*.

Alla luce di quanto detto ed in ogni caso definendo il risarcimento concreto secondo equità, compete all'attore per il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente (15%), la somma di € 37.106,00, in moneta corrente, con l'ulteriore somma di € 10.000,00, in via di personalizzazione, attesa la sofferenza

morale patita dall'attore per la vicenda subita che ha avuto inevitabili ripercussioni anche nella sfera della vita privata.

Alla luce di quanto detto ed in ogni caso definendo il risarcimento concreto secondo equità, compete all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma complessiva di € 47.106,00.

Ne consegue la condanna del convenuto al pagamento in favore di parte attorea, a titolo di risarcimento del danno, della somma onnicomprensiva di € 47.106,00, in moneta attuale, a titolo di danno non patrimoniale.

Con riferimento alle poste di danno accertate occorre, infine, precisare che l'equivalente pecuniario sempre rivalutato ai valori attuali – trattandosi di debito di valore – soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche il mancato godimento dell'utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di denaro equivalente, lasciando pertanto residuare un ulteriore danno da ritardo. Tale posta di danno (c.d. lucro cessante) può, comunque, - secondo il più recente ed autorevole orientamento della Cassazione (Cass. civ., Sez. un., 22.04.1994 – 17.02.1995 n. 1712) avere adeguato ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi legali sulle somme rapportate all'epoca dell'illecito e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Da ultimo, va rilevato come non risultino provati ulteriori profili di danno risarcibile ascrivibili all'odierno convenuto. Di conseguenza, nulla può essere riconosciuto all'attore a titolo di *"danno esistenziale"* in mancanza di alcuna adeguata prova e finanche allegazione, il tutto in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte e secondo il quale *"un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (...) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche"* (Cass. 10527/2011).

Le spese e competenze, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore Avv. Antonio Campilongo, dichiaratosi antistatario.

A carico dell'Amministrazione soccombente vanno, infine, poste le spese di c.t.u. siccome liquidate con separato decreto del 22 agosto – 8 settembre 2011.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Anna Maria Raschella, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Iacoi Salvatore con atto di citazione notificato il 5 luglio 2005 nei confronti del Ministero dell'Interno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da Iacoi Salvatore e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 47.106,00, a titolo di danno non patrimoniale, in moneta corrente, oltre interessi legali sulla somma riportata ai valori dell'illecito rivalutata annualmente sino alla pubblicazione della presente pronuncia e sull'importo complessivo dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo pagamento;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi € 4.320,00, di cui € 520,00 per spese ed € 3.800,00, per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Antonio Campilongo;
- pone definitivamente a carico del Ministero dell'Interno le spese di C.T.U. siccome liquidate con separato decreto del 22 agosto – 8 settembre 2011.

Così deciso in Catanzaro il 15 ottobre 2012

IL GIUDICE

dr.ssa Anna Maria Raschella



Depositata in Cancelleria
oggi 23/10/12
IL CANCELLERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO